

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

(Rif. Artt. da 29 a 32 Regolamento Consob Intermediari n. 16190 del 29/10/2007)

INDICE

A) - PREMESSA PER IL CLIENTE	2
B) - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI	2
C) - SINTESI DELLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	3
D) - SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	5
E) - TRATTAZIONE DEI RECLAMI	6
F) - DISCLOSURE GENERALE IN MATERIA DI INCENTIVI	6
G) - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA	7
H) - STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI	9
I) - INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	15
L) - INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI (art. 32)	21
PROSPETTO DELLE CONDIZIONI E SPESE STANDARD.....	22

A) - PREMESSA PER IL CLIENTE

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive modifica, a partire dal 1° novembre 2007, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati.

La normativa introduce inoltre la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente.

La normativa infatti prescrive, all'art. 34 del Regolamento Intermediari CONSOB, che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:

- l'intermediario e i suoi servizi (art. 29 Regolamento Intermediari);
- la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30 Regolamento Intermediari);
- gli strumenti finanziari (art. 31 Regolamento Intermediari);
- costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi (art. 32 Regolamento Intermediari).

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni. Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del cliente (quali prospetti informativi, ...).

B) - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI

La Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. (di seguito "la Banca") fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni sull'intermediario e le attività svolte, ai sensi dell'art 29 comma 1 del Regolamento Intermediari.

Dati della Banca

Ragione sociale:	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Sede:	Via Don Ernesto Ricci, 1
CAP/Località:	63023 FERMO
Codice Fiscale e Partita IVA:	00112540448
Telefono:	0734 286416
Fax:	0734 286727
Posta elettronica Direzione:	direzione@carifermo.it
Posta elettronica Servizi finanziari:	titoli.neg@carifermo.it
Capitale sociale interamente versato:	Eur 39.241.087,50

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il cliente utilizza come lingua principale quella italiana. Si rende disponibile a ricevere dal cliente documenti e altre informazioni anche in lingua inglese.

La Banca, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del cliente o consegnato in filiale.

La Banca inoltre utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet www.carifermo.it, nonché i supporti cartacei presenti in filiale (fogli di trasparenza, ecc.).

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:

- **Conferimento per iscritto:** all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al cliente una attestazione cartacea contenente il nome del cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- **Conferimento telefonico:** qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.
- **Conferimento tramite Trading on line:** il cliente, nell'ambito di un rapporto negoziale già concluso con la Banca, ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

La Banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/98.

Di seguito sono indicati e brevemente descritti i servizi di investimento prestati:

- **Negoziante in conto proprio**, servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi e movimentando il proprio portafoglio titoli.
- **Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione**, consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l'esecuzione.
- **Collocamento**, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. Il servizio consiste:
 - nell'offerta di vendita, per proprio conto, di strumenti finanziari che l'intermediario ha sottoscritto oppure acquistati a fermo (la quantità di strumenti finanziari acquistati entra nel portafoglio della Banca e viene scaricata man mano che viene collocata);
 - nell'offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti finanziari per conto dell'emittente o del proprietario, con eventuale prestazione di garanzia di buon fine dell'operazione;
 - nell'offerta in sottoscrizione anche in modo continuativo di prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR, certificati, gestioni patrimoniali o prodotti assicurativi).
- **Gestione di portafogli**, servizio attraverso il quale la Banca gestisce, su base discrezionale e individualizzata, i portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
- **Consulenza in materia di investimenti**, servizio erogato attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
- **Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti** (già negoziazione in conto terzi), servizio che consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto della Clientela. Operativamente la Banca, per lo svolgimento di detta attività, va

direttamente sul mercato in nome proprio ma per conto di terzi (diversamente dalla negoziazione in conto proprio non viene quindi movimentato il portafoglio titoli di proprietà della Banca).

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di investimento descritte è stata rilasciata da Banca di Italia al seguente recapito: Fermo - Via Don Ernesto Ricci, 1.

La Banca è autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto da ISVAP.

Per l'offerta fuori sede, la Banca si avvale di promotori finanziari, come consentito dall'art.31 del Testo Unico della Finanza. I promotori finanziari sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse della Banca.

Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

I promotori finanziari, che operano per la Banca, sono iscritti in Italia nell'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati, sulla base della normativa prevista nel regolamento emanato dalla Consob (art. 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza).

La Banca fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.

Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini nonché collocamento, la Banca fornisce prontamente al cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Nel caso di cliente al dettaglio la Banca invia/consegna al cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L'avviso contiene tutte le informazioni previste nell'art. 53 comma 6 del Regolamento Intermediari.

Per il servizio di collocamento tale informativa viene fornita dalla società prodotto, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Intermediari.

Di seguito si riepilogano, per servizio di investimento, la frequenza e le date di invio dei rendiconti periodici.

Servizio di investimento	Frequenza	Date
ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione (art. 55 e 56 del Regolamento Intermediari)	- Semestrale - Comunicazione, per il cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali delle perdite superiori alla soglia convenuta con il cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia (o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)	30 giugno e 31 dicembre
collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 55 e 56 del Regolamento Intermediari)	- Semestrale [se non già effettuata dalla società prodotto] - Comunicazione, per il cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali delle perdite superiori alla soglia convenuta con il cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia (o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo) [se non già effettuata dalla società prodotto]	30 giugno e 31 dicembre
esecuzione degli ordini per conto dei clienti (già negoziazione in conto terzi)	- Semestrale - Comunicazione, per il cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali delle perdite superiori alla soglia convenuta con il cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia (o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)	30 giugno e 31 dicembre
consulenza in materia di investimenti		

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con le soluzioni con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei clienti, si rimanda alla sezione 2 del presente documento.

La Banca è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere ritrovate nel sito internet <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>

La Banca aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** istituito dal D.Lgs. 659/1996. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet <http://www.fitd.it>

C) - SINTESI DELLA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

In conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari CONSOB (di seguito "Regolamento Intermediari"), in recepimento della Direttiva MiFID 2004/39/CE e della Direttiva 2006/73/CE, la Banca adotta la seguente strategia interna per la classificazione della propria clientela.

1) Definizione di ciascuna categoria di clientela

La Banca, in linea con il Regolamento Intermediari, individua tre categorie di investitori – **Controparti Qualificate, Cliente Professionale e Cliente al dettaglio** – in ragione delle quali vengono graduate le misure di protezione dei medesimi.

Controparti Qualificate

Si definiscono “**Controparti Qualificate**” ai sensi dell’art. 58 del Regolamento Intermediari, i clienti rappresentati dai soggetti previsti dall’art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (di seguito “T.U.F.”) a cui sono prestati i seguenti servizi di investimento:

- i. Esecuzione di ordini;
- ii. Negoziazione per conto proprio;
- iii. Ricezione e trasmissione di ordini.

In particolare i soggetti che possono essere considerati quali Controparti Qualificate, nell’ambito della prestazione dei citati servizi di investimento, sono i seguenti:

- le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, le Sgr, le Società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario, le società di cui all’art. 18 del Testo Unico Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numero 1 del T.U.F.);
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 2 del T.U.F.);
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 3 del T.U.F.);
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti All’Unione Europea (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 5 del T.U.F.).

Cliente Professionale

Si definisce “**Cliente Professionale**”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, il cliente professionale **privato** che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (“cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”) e il cliente professionale **pubblico** che soddisfa i requisiti di cui al Regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies del Testo Unico.

La categoria dei clienti professionali privati di diritto comprende:

- soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri;
- le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio (Totale dell’Attivo Patrimoniale): 20 EUR/milioni
 - fatturato netto (Fatturato al netto degli sconti sulle vendite, dell’IVA e delle altre imposte connesse con il volume di affari): 40 EUR/milioni
 - fondi propri (Capitale di rischio): 2 EUR/milioni
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie

Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia la Banca constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare i provvedimenti appropriati.

Cliente al Dettaglio

Si definisce “**Cliente al Dettaglio**”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera e) del Regolamento Intermediari, il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata.

Cliente

Si definisce in generale «cliente» la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori (ex art. 26 - comma 1 lettera c. del Regolamento Intermediari).

2) Individuazione dei livelli di protezione assegnati a ciascuna categoria di clientela

Alle categorie di clientela previste dalla normativa sono riconosciuti differenti gradi di esperienza professionale a cui si associa corrispondentemente un diverso livello di tutela.

Alla categoria delle “**Controparti Qualificate**” viene riconosciuto un **livello minimo di protezione regolamentare**: ad esse non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56 del Regolamento Intermediari (in materia di “Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e contratti”; “Adeguatezza, Appropriatezza, e mera esecuzione o ricezione degli ordini”; garanzia di “Best Execution”; “Gestione degli ordini dei clienti”; “Incentivi”; “Rendicontazioni e registrazioni”), ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49 (relativo all’obbligo di pubblicazione degli ordini con limite di prezzo di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato).

Alla categoria dei “**Clienti Professionali**” viene riconosciuto un **livello medio di protezione regolamentare** considerato che il cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”), sia già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti ai tipi di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali. Per tale ragione ai clienti professionali:

- non viene effettuata la valutazione dell’appropriatezza, ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento Intermediari;
- viene fornita una minore informativa relativa a:
 - descrizione dell’intermediario e dei servizi offerti, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Intermediari;
 - informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, con specifico riferimento all’ipotesi in cui i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro siano soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario e all’esistenza e ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l’intermediario, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o somme di denaro del cliente o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi. Ciò ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento Intermediari;
 - informazioni sui costi e sugli oneri degli strumenti finanziari e dei servizi offerti, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento Intermediari.

Alla categoria dei “**Clienti al Dettaglio**” viene riconosciuto il **massimo livello di protezione**.

3) Gestione Classificazione Clientela e obblighi informativi

La Banca ha provveduto a riclassificare la Clientela al 1 novembre 2007 in modo analitico, secondo quanto previsto al precedente punto 1 in conformità alla normativa.

Coerentemente con quanto definito dalla normativa di riferimento, le modalità di assegnazione alle specifiche categorie, l'identità e la specifica classificazione attribuita a ciascun Cliente sono conservate e registrate dalla Banca.

Con riferimento ai clienti esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, la Banca ha provveduto a comunicare via lettera agli stessi la categoria di appartenenza, l'eventuale diritto di chiedere una diversa classificazione e le eventuali variazioni di "protezione" che deriverebbero da tale scelta.

La comunicazione relativa alla classificazione dei clienti esistenti è stata effettuata in concomitanza all'entrata in vigore della normativa (1° novembre 2007).

Per i nuovi clienti, invece, tali informazioni sono fornite prima della formalizzazione del contratto.

Relativamente alle informazioni inviate alla Clientela, viene tenuta evidenza della data di invio e del contenuto delle diverse tipologie di comunicazioni predisposte, associate all'elenco dei rispettivi destinatari.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Intermediari, la controparte qualificata è tenuta a comunicare alla Banca l'accettazione della classificazione in qualità di "controparte qualificata".

4) Variazione della classe di appartenenza del Cliente

La regolamentazione CONSOB consente alla clientela di richiedere una differente classificazione.

Sono quindi consentiti, fatta salva la sussistenza dei requisiti necessari, i seguenti passaggi da una classe ad un'altra di clientela:

- da controparte qualificata → a cliente al dettaglio
- da controparte qualificata → a cliente professionale su richiesta
- da cliente professionale di diritto → a cliente al dettaglio
- da cliente al dettaglio → a cliente professionale su richiesta

5) Valutazione della richiesta

La Banca deve valutare la richiesta avanzata dal cliente e verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il passaggio di categoria sulla base di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Intermediari.

La normativa citata indica che il possesso dei requisiti di professionalità previsti per i dirigenti e gli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario potrebbe può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Nel caso il cliente sia stato classificato come cliente al dettaglio e richieda di passare alla categoria di cliente professionale, l'addetto deve consegnare e far sottoscrivere al cliente, prima della valutazione della richiesta, la comunicazione delle conseguenze derivanti dal minor livello di protezione.

L'addetto deve comunicare al cliente l'accettazione della richiesta di passaggio.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, l'operatore deve comunque comunicare tale circostanza per iscritto al cliente.

D) - SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Una impresa di investimento che fornisce alla propria clientela una pluralità di servizi che variano dall'intermediazione, alla negoziazione per conto proprio, all'attività creditizia i conflitti di interessi possono essere talvolta inevitabili.

Per tale motivo, in accordo con quanto previsto dalla MiFID, la Banca mette a disposizione le seguenti informazioni riguardanti una sintesi delle procedure di gestione dei conflitti di interesse.

Conflitti di interesse possono sorgere tra i clienti e la Banca, altre società del gruppo, i propri dirigenti o dipendenti, altre persone aventi uno stretto legame con la Banca ovvero tra i clienti della Banca.

Nello specifico si possono verificare situazioni di conflitto quali:

- tra le diverse attività di business della Banca, in particolare in relazione all'attività di gestione del proprio portafoglio di proprietà, di collocamento e di erogazione di finanziamenti;
- nell'ambito delle relazioni con le società finanziate e di emissioni di strumenti finanziari in qualità di collocatori;
- nell'ambito della produzione e divulgazione di ricerche e studi riguardanti strumenti finanziari collocati e/o oggetto di consulenza;
- per disponibilità di informazioni non pubbliche;
- a causa delle cariche che i soggetti rilevanti della Banca possono detenere in altre società;
- a causa delle remunerazioni che la Banca riceve per la vendita di prodotti di terzi.

Al fine di evitare che tali conflitti di interesse influenzino l'erogazione dei servizi di investimento ai clienti, con particolare riferimento alla negoziazione in conto proprio e al collocamento, la Banca ed i suoi dipendenti si sono impegnati a rispettare principi etici dotandosi di codici di autodisciplina che garantiscono in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della clientela.

Nella Banca è presente una funzione interna (la Compliance o Conformità) che ha la responsabilità di identificare, eliminare e gestire i conflitti di interesse.

Alcune delle misure specifiche che la Banca ha adottato prevedono:

- la rilevazione puntuale di tutti i conflitti di interesse, anche potenziali, secondo quanto richiesto dalla normativa;
- le previsioni relative alla gestione degli incentivi ed alla relativa informativa (*disclosure*) al cliente;
- la creazione di segmentazione di compiti e funzioni per la ripartizione delle responsabilità e la separazione fisica tra i vari servizi;
- la registrazione delle operazioni personali effettuate da parte di tutti i dipendenti e in generale dai soggetti rilevanti;
- la formazione del personale con riferimento alla tematica del conflitto di interesse e delle operazioni personali.

Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere evitati, la Banca renderà manifesti gli stessi alla clientela prima di eseguire ogni operazione.

La Banca fornirà al cliente che lo richieda maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.

E) - TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e CONSOB di attuazione dell'art. 6 comma 2 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la Banca comunica ai clienti e potenziali clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami.

La Banca individua come responsabile della trattazione dei reclami il Servizio Ispettorato, a cui sono trasmessi i reclami.

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto dal cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio alla Banca tramite una richiesta scritta a mezzo raccomandata a:
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. - Servizio Ispettorato
Viale Trento, 182 63023 FERMO

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del cliente e dati anagrafici;
- posizione del cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc...);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

In alternativa, il cliente può consegnare il reclamo direttamente ad un operatore della Filiale dove ha in essere i rapporti.

Il Servizio ispettorato della Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

F) - DISCLOSURE GENERALE IN MATERIA DI INCENTIVI

Premessa

Questo paragrafo illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento:

- operino in modo equo, professionale ed onesto;
- adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

La materia degli incentivi è disciplinata dall'art. 26 della Direttiva 2006/73/CE, dal CESR "The Committee of European Securities Regulators" a riguardo (Inducements under MiFID – Recommendations, May 2007) nonché dall'art. 6 del Testo Unico della Finanza e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Intermediari Consob.

La disciplina MiFID non attribuisce al termine "incentivo" un'accezione negativa distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi.

Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti gli strumenti finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla MiFID;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

Tipologie di incentivi

La normativa prevede che alcune tipologie di incentivi pagati o ricevuti a/da un terzo o una persona fisica che agisca per conto di un terzo siano ammissibili solo se:

- resi trasparenti ai clienti;
- in grado di accrescere la qualità del servizio prestato al cliente e non siano di ostacolo con l'obbligo dell'impresa di agire al meglio per la tutela degli interessi del cliente stesso.

Informativa generale sugli incentivi

In base alle tipologie di Incentivi identificate nell'articolo 26 della Direttiva 2006/73/CE e sulla base delle indicazioni diffuse dal CESR, è stata effettuata un'analisi sulle principali tipologie di incentivi percepiti in relazione ai servizi prestati dalla Banca.

a) Collocamento di OICR

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, le seguenti retrocessioni di commissioni:

Fondi CAAM / NEXTRA:

- commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 4,00%, retrocessione massima 100%),
- commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 2,50%, retrocessione massima 85%).

Fondi e Sicav Credit Agricole:

- commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 3,00%, retrocessione massima 100%),
- commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 2,00%, retrocessione massima 65%).

Fondi e Sicav Epsilon:

- commissioni di sottoscrizione (nessuna),
- commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 1,50%, retrocessione massima 65%),

Sicav NIS:

- commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 3,00%, retrocessione massima 100%),
- commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 1,95%, retrocessione massima 75%).

MultiSicav Symphonia:

- commissioni di sottoscrizione (nessuna);
- commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 1,90%, retrocessione massima 84%).

Sicav Symphonia:

- commissioni di sottoscrizione (nessuna),
- commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 1,80%, retrocessione massima 75%),
- commissioni di performance dell'extra rendimento sull'indice di riferimento (aliquota massima 20%, retrocessione massima 75%).

Fondi ARCA:

- commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 2,00%, retrocessione massima 100%),
- commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 1,80%, retrocessione massima 80%).

b) Collocamento di Gestioni di portafogli che investono in strumenti finanziari (GPM)

Nello svolgimento del servizio di collocamento di GPM la Banca riceve dalla SGR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione delle commissioni di gestione (aliquota massima 1,50%, retrocessione massima 75%) e delle commissioni di performance (aliquota massima 25% della sovra performance, retrocessione massima 50%).

c) Collocamento di gestioni di portafogli che investono in OICR (GPF)

- Nello svolgimento del servizio di collocamento di GPF la Banca riceve dalla SGR una remunerazione consistente in una retrocessione di commissioni di gestione (aliquota massima 0,60%, retrocessione massima 76,60%) e in una retrocessione di commissione di gestione degli OICR sottostanti la Gestione la cui aliquota massima percepita dalla Banca è pari all'85% delle commissioni di gestione riconosciute alla SGR.

d) Collocamento di Prodotti assicurativi a contenuto finanziario (Unit – Index Linked)

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, quale remunerazione per il servizio di collocamento, le seguenti retrocessioni delle commissioni:

Prodotti ARCA Vita:

- commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 1,00%, retrocessione massima 80%),
- commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 1,50%, retrocessione massima 50%).

Prodotti INTESA Vita:

- commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 1,00%, retrocessione massima 40%).

Politica di gestione degli incentivi

La Banca, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi.

Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'accrescimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post – vendita.

G) - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

La Banca fornisce ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, ai sensi dell'art 30 del Regolamento Intermediari.

La Banca in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della Clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela.

Nel caso in cui i beni della Clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nel mercato in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di clienti al dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati.

La Banca ha selezionato i seguenti depositari e sub-depositari:

- Monte Titoli
- Banca Intesa San Paolo

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso terzi in "conti omnibus" (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati all'intermediario, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti), l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

- a) all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a Clienti professionali;
 - b) all'adozione da parte della Banca di misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in "conti omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo con il Cliente (da stipulare per iscritto nel caso di cliente al dettaglio) che ha conferito il consenso.
- all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in "conti omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il Cliente che ha conferito il consenso scritto.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto all'intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti detenuti.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestatati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Inoltre sono regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.

Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca stessa.

La Banca, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti. Resta ferma la possibilità per la Banca di concedere al Cliente l'eventuale finanziamento – che sarà prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso dei medesimi. Quest'ultimo, in caso di clienti al dettaglio dovrà essere espresso in forma scritta.

Si rimanda al contratto di custodia e amministrazione titoli per informativa di dettaglio in merito alle controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. La stipula di un contratto scritto non è obbligatoria nel caso di Clienti professionali.

H) - STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI

EXECUTION POLICY

1. Premessa

La Direttiva MiFID apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati, creando nuove Sedi di Esecuzione degli ordini in aggiunta ai mercati regolamentati, quali i "Sistemi multilaterali di negoziazione" (*Multilateral Trading Facilities*) e gli "Internalizzatori sistematici".

La normativa (agli artt. 45 e 46 del Regolamento Intermediari CONSOB) richiede che gli intermediari che erogano i servizi di "negoziato per conto proprio" e di "esecuzione degli ordini per conto dei clienti" debbano formalizzare e informare i clienti della propria **Strategia di Esecuzione degli ordini** a garanzia della *Best Execution* e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un Sistema multilaterale di negoziazione.

La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni e richiediamo il Vostro consenso esplicito.

1. OBBLIGO DI BEST EXECUTION

In conformità alla normativa MiFID, gli intermediari che eseguono ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela sono tenuti a intraprendere le azioni necessarie per ottenere il migliore risultato possibile (c.d. Best Execution).

La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli.

Gli intermediari, nella definizione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

- **prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione;**
- **rapidità dell'esecuzione;**
- **probabilità di esecuzione e regolamento;**
- **dimensioni dell'ordine;**
- **natura dell'ordine;**
- **altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.**

Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ciascuna categoria di strumento finanziario e per ogni tipologia di cliente e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l'esecuzione degli ordini che garantiscono in modo duraturo l'ottenimento del miglior risultato possibile.

Con riferimento a quanto sopra Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. ha adottato una Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui la Banca ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui il presente documento costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.

In particolare Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i seguenti criteri:

- le caratteristiche degli ordini;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto degli ordini;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali ordini possono essere diretti.

Nella Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche fornite dal cliente, Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni specifiche, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, sebbene ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure di esecuzione previste nella propria Strategia.

L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche verrà comunicata al cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell'ordine.

L'impegno di Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. consiste nel dare attuazione alla propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento del miglior Corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza.

L'obbligo di Best Execution non trova applicazione nei casi in cui Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.:

- **fornisca una quotazione (c.d. Request for quote) a fronte di una specifica richiesta di un cliente in relazione ad uno specifico strumento finanziario;**
- **negozi i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente.**

In tali ultime circostanze, e in ogni altro caso in cui non trova applicazione il modello di Best Execution come descritto nel prosieguo del documento, la Banca è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla normativa.

2. SEDI DI ESECUZIONE

Di seguito vengono dettagliate le Sedi di Esecuzione selezionate da Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A..

Sedi di Esecuzione per categorie di strumenti finanziari

Nel caso di obbligazioni emesse da Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. e di derivati OTC, la Sede di Esecuzione è la Banca stessa.

- **Obbligazioni emesse da Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.**

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. garantirà il miglior risultato per il cliente eseguendo gli ordini sulle obbligazioni di propria emissione in conto proprio in modo non sistematico che, sulla base delle analisi svolte,

risulta in grado di soddisfare nel miglior modo i requisiti di Best Execution previsti dalla MIFID per i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale);
- rapidità dell'esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento, in quanto non vi sono sedi alternative di negoziazione e la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. è l'unico market maker delle obbligazioni di propria emissione.

- Derivati OTC

Nel caso di operazioni OTC in contratti derivati, la rapidità e la garanzia di esecuzione e regolamento, che rappresenta il primo fattore di best execution, è ottenuta eseguendo l'ordine in conto proprio. Il prezzo di trasferimento è la somma dei seguenti elementi: prezzo medio, determinato attraverso modelli interni di valutazione, costo della copertura dei rischi di mercato, costo massimo applicabile a copertura di tutti gli altri rischi sostenuti dalla Banca.

Nel caso di esecuzione di ordini su strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni emesse da Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. e dai derivati OTC, Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. si avvarrà di Banca IMI S.p.A., con la quale ha concluso un accordo per l'esecuzione degli ordini.

3. MODELLO DI BEST EXECUTION

Gli ordini ricevuti dai clienti sono inviati per la loro esecuzione dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. a Banca IMI la quale, tramite la piattaforma Market Hub di Banca IMI, li può inoltrare ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), all'Internalizzatore Sistemático di Banca IMI (RetLots Exchange®) o ad altro canale per la esecuzione in conto proprio degli ordini da parte di Banca IMI, definito "Internalizzatore non sistemático" (RetLots PIT), ovvero ad altri market maker o fornitori di liquidità.

Al riguardo, Banca IMI ha definito un set di "sedi di esecuzione", a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negoziatori, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione.

La lista delle sedi di esecuzione incluse nella Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini è disponibile nella Tabella allegata; la Banca si riserva la facoltà di effettuare successivi aggiornamenti di tale lista, resi disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo www.carifermo.it nella sezione Normativa Mifid.

Al fine di definire la Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini sono stati individuati, all'interno del set di sedi di esecuzione cui ha accesso, i "mercati strategici", costituiti da tutte le sedi di esecuzione alle quali Banca IMI accede direttamente per l'esecuzione degli ordini della clientela nonché le sedi alle quali accede indirettamente tramite intermediari negoziatori, purché presentino un elevato volume negoziato di ordini trasmessi dalla stessa.

Banca IMI ha altresì individuato il concetto di "mercato di riferimento" che identifica, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili dalla Banca, il mercato più significativo in termini di liquidità, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con una sede di esecuzione a cui Banca IMI ha accesso; il mercato di riferimento è identificato sulla base dell'informativa specializzata fornita da un infoprovider indipendente e dei dati interni di Banca IMI relativi alla frequenza storica di inoltro degli ordini dei clienti sulle singole sedi di esecuzione.

Si precisa che, per i titoli obbligazionari negoziati solo su mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di esecuzione italiane incluse nella Strategia; tale scelta si basa sull'analisi storica che ha portato a ritenere maggiormente significative le sedi di esecuzione domestiche in termini di volumi trattati dalla clientela di Banca IMI.

Nella tabella seguente è indicato il mercato di riferimento per ciascuno degli strumenti finanziari trattati:

Equity			
Emea		America	Asia&Pacific
MTA	Helsinki	AMEX	Australia
SEDEX	Johannesburg	NASDAQ	Bangkok
XETRA	Lisbon	NYSE	Hong Kong
TLX/EUROT LX	London	VENTURE	Indonesia
VIRT-X	Madrid	Toronto	New Zealand
Amsterdam	Munich	Vancouver	Sidney
Athens	Oslo		Singapore
Berlin	Paris		Tokyo
Brussels	Stockholm		
Budapest	Stuttgart		
Copenhangen	Warsaw		
Dublin	Wien		
Frankfurt	Zurich		
Fixed Income	CW & Certificates	ETF	Multi Asset class
EMEA	EMEA	EMEA	EMEA
MOT	XETRA	XETRA	TLX/EUROT LX
RETLOTS	SEDEX	SEDEX	
RETLOTS PIT	TLX/EUROT LX	Amsterdam	
TLX/EUROT LX	Amsterdam	Brussels	
	Brussels	Paris	
	Paris		
Derivatives			
EMEA		America	Asia&Pacific
IDEM	Lisbon	CME	Hong Kong
EUREX	Madrid	CBOT	Osaka
LIFFE	Oslo	CBOE	Tokyo
London Metal	Paris	AMEX	
Amsterdam	Stockholm	NYMEX	
Brussels	EEX	Montreal	
		Philadelphia	

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento coincide con un mercato strategico, la sede di esecuzione finale su cui inviare l'ordine del cliente viene individuata attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è comunque negoziato. Questa modalità di esecuzione degli ordini viene convenzionalmente definita "**Strategia di esecuzione**".

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico non si attiva l'algoritmo previsto dal modello di Best Execution dinamica e l'ordine del cliente viene indirizzato verso il mercato di riferimento per lo strumento oggetto di negoziazione. Questa modalità di esecuzione degli ordini viene convenzionalmente definita "**Strategia di trasmissione**".

Si precisa che in entrambi i casi, qualora il set di sedi di esecuzione specifico individuato in relazione a ciascun cliente sulla base degli accordi negoziali intercorsi non comprenda la sede di esecuzione selezionata attraverso i predetti criteri, l'ordine è inoltrato al mercato c.d. "second best" identificato, tra le sedi di esecuzione incluse nel set di sedi specifico del cliente, sulla base di dati interni di Banca IMI relativi alla frequenza storica di inoltro degli ordini dei clienti sulle singole sedi di esecuzione.

Per gli strumenti finanziari scambiati su una sola sede di esecuzione ovvero quelli per i quali al momento dell'ordine vi sia solo una sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale sede di esecuzione, naturalmente a condizione che il cliente sia abilitato ad operarvi.

Qualora infine il processo di determinazione del set di sedi specifico per l'ordine non consenta di identificare alcuna sede di esecuzione, l'ordine del cliente è rifiutato.

Il modello di Best Execution, nelle sue varianti rappresentate dalla Strategia di esecuzione e dalla Strategia di trasmissione, non trova applicazione, sostituito da modalità e criteri diversi, per l'attività canalizzata sull'Internalizzatore non sistematico o su altri desk di esecuzione in conto proprio (per titoli non trattati su altre sedi di esecuzione e per i derivati OTC).

3.1 Strategia di esecuzione

a) Il meccanismo di confronto fra mercati

Laddove si presentino le condizioni per l'attivazione della Strategia di esecuzione, all'atto di ricezione dell'ordine il modello effettua una valutazione della qualità di esecuzione (c.d. "execution quality") offerta da ciascuna potenziale sede alternativa. La valutazione si basa su un algoritmo additivo che prevede l'aggregazione dei tre fattori chiave:

- **Corrispettivo totale (o Total consideration) (ponderazione al 95%);**
- **Probabilità di esecuzione (ponderazione al 2,5%);**
- **Rapidità di esecuzione (ponderazione al 2,5%).**

La gerarchia dei suddetti fattori di Best Execution è definita in via generale e in modo univoco per le diverse categorie di clientela della Banca; tuttavia la natura specifica dell'ordine o la sua dimensione, nonché le istruzioni specifiche fornite dal cliente, possono incidere sulla gerarchia predefinita di importanza dei fattori.

Una volta individuata la sede di esecuzione, gli ordini possono essere eseguiti direttamente sui mercati ai quali Banca Imi ha accesso ovvero indirettamente tramite un altro intermediario negoziatore.

Nella scelta degli intermediari negozianti Banca IMI:

- **seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione;**
- **verifica la compatibilità della strategia di esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria;**
- **verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti individuando eventuali azioni correttive.**

b) Elementi che incidono sul meccanismo di confronto tra mercati

Laddove si presentino le condizioni per la attivazione della Strategia di esecuzione, le concrete modalità di selezione della sede di esecuzione degli ordini sono influenzate da ulteriori elementi in relazione alla possibilità di definire regimi differenziati in funzione della disponibilità del cliente a negoziare su una o più sedi di esecuzione ovvero di gestire uno o più circuiti di regolamento per ciascuno strumento finanziario.

In particolare, il set di mercati strategici da mettere a confronto è condizionato:

- **dalle sedi di esecuzione sulle quali il cliente è abilitato ad operare individuate sulla base degli accordi negoziali;**
- **dalla divisa di negoziazione indicata dal cliente all'atto del conferimento dell'ordine;**
- **dai vincoli di regolamento relativi al singolo ordine;**
- **limitatamente ai titoli obbligazionari negoziati solo sui mercati domestici o sui mercati domestici e i mercati esteri, dalla circostanza che il modello di Best Execution dinamica prevede che l'algoritmo tenga in considerazione solo i mercati domestici (MOT, TLX, EuroTLX, RetLots Exchange®), fatta salva la possibilità per il cliente di richiedere l'inclusione nell'algoritmo di calcolo di ulteriori sedi di esecuzione.**

Ove non sia possibile mettere a confronto più mercati strategici (ad esempio, per i titoli negoziati su un'unica sede ovvero momentaneamente sospesi dalle negoziazioni su una o più sedi, o ancora quando il cliente abbia prescelto un set limitato di sedi di esecuzione ovvero un sistema di regolamento a cui sia associata una sola sede di esecuzione, etc.) l'ordine viene inviato al mercato di riferimento; in caso di assenza di quotazione sul mercato di riferimento o qualora quest'ultimo non sia incluso nel set di sedi specifico per il cliente, l'ordine è inoltrato sulla sede identificata come "second best".

3.2 Strategia di trasmissione

Nell'ambito della Strategia di trasmissione la Banca si avvale di intermediari negozianti, inviando l'ordine del cliente con istruzione specifica di esecuzione sul mercato di riferimento.

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. ha selezionato un intermediario negoziatore, al quale inviare gli ordini per l'esecuzione, per ciascuna tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni di propria emissione e diversi dai derivati OTC.

Il negoziatore prescelto è:

Banca IMI S.p.A., con sede a Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3

il quale garantirà la best execution sulla base dei vari fattori di esecuzione, secondo il seguente ordine di importanza:

- **le caratteristiche dell'ordine del cliente;**
- **le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;**
- **le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.**

La esecuzione sul mercato di riferimento avviene naturalmente a condizione che questo sia incluso tra le sedi di esecuzione di Banca IMI e sia altresì presente nel set di sedi definito contrattualmente col cliente e che lo stesso mercato sia coerente con i vincoli di regolamento nell'ambito di quelli predefiniti da Banca IMI o relativi al singolo ordine; laddove non sia disponibile il mercato di riferimento, l'ordine viene indirizzato al

mercato "second best".

Limitatamente ai titoli obbligazionari negoziati solo sui mercati esteri, l'inoltro dell'ordine alla relativa sede di esecuzione è subordinata all'inclusione della stessa nel set di sedi specifiche definite sulla base degli accordi negoziali intercorsi con Banca IMI.

3.3 Attività di conto proprio

Gli ordini conferiti dai clienti su strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o dell'Internalizzatore Sistemático di Banca IMI (RetLots Exchange®), ovvero quelli relativi a strumenti finanziari negoziati sulle predette sedi di esecuzione, possono essere eseguiti da Banca IMI anche in conto proprio, previa autorizzazione del cliente, in via generale o in relazione alle singole operazioni, ad eseguire l'operazione fuori da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione.

Banca IMI ha, a tal fine, incluso nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione, tra le sedi di esecuzione non strategiche, un canale definito "Internalizzatore non sistemático" (RetLots PIT) che offre un'ulteriore possibilità alla clientela di operare con Banca IMI in conto proprio, con modalità diverse da RetLots Exchange®, incluso tra i mercati strategici.

In particolare, gli ordini negoziati attraverso il canale RetLots PIT sono relativi:

- **a strumenti non ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati o comunque trattati su altre sedi di esecuzione incluse nella Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, e privi di liquidità spontanea;**
- **a strumenti negoziati sulle altre sedi di esecuzione incluse nella Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini per i quali il cliente abbia impartito l'istruzione specifica di esecuzione attraverso RetLots PIT.**

Le condizioni di prezzo applicate da Banca IMI alle operazioni concluse attraverso tale canale sono determinate in base alle condizioni di mercato prevalenti individuate:

- **sui principali circuiti over the counter o tramite le quotazioni offerte da altri market maker;**
- **sulle principali sedi di negoziazione riservate ai soli operatori istituzionali (MTS, BondVision, etc);**
- **sulla base di propri modelli interni di pricing.**

L'inclusione di RetLots PIT tra le sedi di esecuzione per la Cassa di Risparmio di Fermo cliente è regolato dagli accordi negoziali previsti con la Banca IMI.

Per gli altri strumenti finanziari non trattati attraverso il canale RetLots PIT o attraverso le altre sedi di esecuzione, Banca IMI si riserva di procedere alla internalizzazione degli stessi solo previa disposizione specifica del cliente, applicando in ogni caso le proprie procedure di pricing.

Per gli strumenti derivati OTC, negoziabili esclusivamente in conto proprio e oggetto di contrattazione su base individuale, le condizioni di prezzo applicate da Banca IMI sono determinate in base alle condizioni di mercato, tenendo conto anche dei costi di copertura dei rischi di mercato e del rischio di controparte.

4. ELEMENTI CHE INCIDONO SUL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO DI BEST EXECUTION

La Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini prevede alcuni ulteriori elementi in grado di incidere sul funzionamento del modello di Best Execution dinamica e, di conseguenza, sulla modalità di individuazione della sede di esecuzione.

4.1 Profilo di Best Execution

Il modello comporta l'applicazione della Best Execution dinamica alle sole sedi di esecuzione che abbiano il medesimo circuito di regolamento del mercato di riferimento per lo strumento finanziario, al fine di ottimizzare i processi di regolamento, limitando l'eventualità di trasferimenti cross-border tra circuiti di regolamento differenti e i relativi oneri che ciò può comportare a carico del cliente.

Gli ordini che non risultano soggetti al modello di Best Execution dinamica devono essere sempre inoltrati con istruzione specifica del cliente indicante la sede di esecuzione, in mancanza della quale l'ordine è rifiutato.

4.2 Livelli di flessibilità ammessi per singolo ordine

La Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini conferisce al cliente la possibilità di utilizzare ulteriori livelli di flessibilità, al fine di adattare le logiche di Best Execution al singolo ordine, rappresentati da indicazioni puntuali che il cliente può fornire in fase di invio dell'ordine.

In particolare il cliente ha la possibilità di fornire, per ciascun ordine, le seguenti indicazioni:

- a) sede di esecuzione: l'indicazione determina l'esecuzione dell'ordine sulla sede indicata dal cliente;**
- b) fase di negoziazione (asta): l'indicazione determina la possibilità per il cliente di negoziare uno strumento finanziario su una sede in fase d'asta, di regola esclusa dal modello di Best Execution che mette a confronto i mercati in fase di negoziazione continua;
- c) esclusione della possibilità di internalizzare l'ordine: l'indicazione determina una restrizione del set di sedi specifico per l'ordine, escludendo i relativi canali di internalizzazione previsti nella presente Strategia.

Le sedi di esecuzione prese in considerazione dal modello di Best Execution sono, in questi casi, solo quelle compatibili con l'istruzione ricevuta.

Ai sensi della disciplina MiFID, qualora il cliente fornisca istruzioni specifiche la Banca deve ottemperare agli obblighi di Best Execution limitatamente a quanto non specificato dal cliente, attenendosi per il resto alle indicazioni ricevute sebbene ciò possa pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, la possibilità da parte della Banca di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

4.3 Trattamento di ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato

Il modello di Best Execution è influenzato da fattori correlati alla tipologia di ordini impartiti, che possono implicare una gestione differenziata rispetto alla esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori di Best Execution, ovvero correlati alle condizioni presenti sulle sedi di esecuzione individuate.

In particolare, il processo di Best Execution prevede modalità specifiche di gestione in relazione alle seguenti categorie e/o tipologie di ordini:

- ordini curando e ordini cumulativi: si tratta di ordini per i quali il cliente richiede una gestione attiva e manuale da parte dell'operatore, che devono essere sempre corredati da istruzione specifica sulla sede di esecuzione. La gestione degli ordini curando e cumulativi non prevede in alcun caso la possibilità di molteplici eseguiti su differenti sedi di esecuzione;
- stop order: si tratta di ordini la cui esecuzione è condizionata dal raggiungimento di determinati livelli di prezzo e che sono inviati sul mercato di riferimento ovvero sulla sede di esecuzione individuata come second best qualora il mercato di riferimento non appartenga al set di sedi specifico per il cliente.

Il processo di Best Execution prevede una modifica dell'ordinamento gerarchico dei fattori di Best Execution in presenza di ordini con particolari parametri di prezzo e di quantità e, in particolare:

- ordini al meglio: si tratta di ordini che vengono eseguiti per l'intero quantitativo presente sul book di negoziazione (a qualsiasi prezzo) e per i quali è prevista la prioritizzazione del fattore Probabilità di esecuzione;
- ordini tutto o niente: si tratta di ordini che vengono eseguiti per l'intero quantitativo indicato ovvero cancellati automaticamente e per i quali è prevista la prioritizzazione del fattore Probabilità di esecuzione.

Il processo di Best Execution prevede altresì una modifica dell'ordinamento gerarchico dei fattori di Best Execution in presenza di ordini la cui dimensione risulti superiore al valore soglia rilevante concordato con il singolo cliente: in questo caso è prevista la prioritizzazione del fattore Probabilità di esecuzione.

Con riferimento alle condizioni particolari di mercato, il processo prevede specifiche modalità di indirizzamento nei casi di impossibilità temporanea di esecuzione degli ordini (ad esempio, per la chiusura delle sedi di esecuzione o perché la fase di negoziazione non ammette immissione di proposte, per il singolo strumento, il segmento di appartenenza o l'intero mercato). In tali casi, se è già stata selezionata la sede di esecuzione, l'ordine rimane in stato "queued" e viene trasmesso su tale sede non appena disponibile; ove manchino le condizioni per individuare la sede di esecuzione, l'ordine rimane in "stand by" e il sistema di gestione degli ordini provvede all'inoltro automatico dello stesso all'apertura della prima sede disponibile.

In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, di dimensione inferiore ai limiti specificati dalla normativa e in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, le disposizioni normative prevedono che gli intermediari autorizzati adottino misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. Al riguardo, è previsto che i clienti rimettano alla Banca la valutazione se sia appropriato rendere pubblico l'ordine in questione, salva comunque la possibilità di impartire istruzioni diverse; in tali circostanze, ove la Banca non possa procedere secondo le istruzioni ricevute, si riserva la facoltà di rifiutare l'ordine informandone il cliente.

La Banca non provvede ad aggregare gli ordini dei clienti né con operazioni per conto proprio né con ordini di altri clienti, ad eccezione degli ordini impartiti dal cliente a valere sul medesimo rapporto o su rapporti diversi, riferibili al medesimo ordinante (es. gestore), qualora così concordato con il cliente stesso.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. provvede a riesaminare periodicamente la propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di valutarne l'efficacia: la revisione è svolta con cadenza almeno annuale, nonché ogniqualvolta si verificano modifiche sostanziali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini.

Qualora, a seguito dell'attività di revisione, siano effettuate variazioni significative alla Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini, le stesse vengono tempestivamente comunicate ai clienti in conformità alle previsioni normative; in particolare, laddove possibile, tali informazioni sono fornite sul sito www.carifermo.it nella sezione Normativa Mifid.

La presente Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini sostituisce la precedente a far data dal 22 aprile 2009.

Tabella: Sedi di esecuzione/Circuiti di regolamento

Sedi di esecuzione Equity	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia di sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Mercato Telematico Azionario	ITA	Monte Titoli	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
SeDeX	ITA	Monte Titoli	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Xetra	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Euronext Cash Amsterdam	NLD	NECIGEF – Euroclear Nederland	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Euronext Cash Bruxelles	BEL	BNB – Banque Nationale de Belgique	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Euronext Cash Parigi	FRA	Sicovam – Euroclear France	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
TLX	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
EuroTLX	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	MTF	✓	Accesso diretto
London Stock Exchange	GBR	CREST - Uk Gilts in Central Gilt Office	Mercato regolamentato	✓	Accesso indiretto
London Stock Exch. – Intern.Order Book	GBR	London Stock Exchange – IOB	Mercato regolamentato	✓	Accesso indiretto
London Stock Exchange SEAQ	GBR	London Stock Exchange – SEAQ	Mercato regolamentato	✓	Accesso indiretto
SIBE	ESP	IberClear	Mercato regolamentato	✓	Accesso indiretto
Euronext Cash Lisbona	PRT	Interbolsa	Mercato regolamentato	.	Accesso indiretto
Virtual Exchange (VIRTX)	CHE	SegalInterSettle (SIS)	Mercato extra UE	✓	Accesso indiretto
SWX (compr. Swiss Electr. Bourse)	CHE	SegalInterSettle (SIS)	Mercato equiparato		Accesso indiretto
American Stock Exchange	USA	DTC - Depository Trust Company	Mercato extra UE		Accesso indiretto
New York Stock Exchange	USA	DTC - Depository Trust Company	Mercato extra UE	✓	Accesso indiretto
NASDAQ	USA	DTC - Depository Trust Company	Mercato extra UE	✓	Accesso indiretto
Pink Sheets	USA	DTC - Depository Trust Company	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Copenhagen Stock Exchange	DNK	VP (the Danish Securities Centre)	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Helsinki Stock Exchange	FIN	Finnish Central Securit. Depos. LTD	Mercato regolamentato	✓	Accesso indiretto
Oslo Stock Exchange	NOR	VPS – Verdipapirensentralen	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Stockholm Stock Exchange	SWE	VPC AB	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Toronto Stock Exchange	CAN	CUID - CDS Clearing and Depos.Serv.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
TSX Venture Exchange	CAN	CUID - CDS Clearing and Depos.Serv.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Irish Stock Exchange	IRL	CREST - Euroclear UK & Ireland LTD	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Wiener Boerse AG	AUT	Osterreichische Kontrollbank AG	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Athen Stock Exchange	GRC	Hellenic Exchanges SA	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Johannesburg Stock Exchange	ZAF	Strate LTD	Mercato extra UE		Accesso indiretto

Tokio Stock Exchange	JPN	Japan Securities Depos. Center INC	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Australian Securities Exchange	AUS	ASX Limited	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Hong Kong Exch. and Clearing Ltd	HKG	CCASS - Hong Kong Secur.Clear.Co.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Stock Exchange of Thailand	THA	Thailand Securities Depository Co LTD	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Stock Exchange of Singapore	SGP	The Central Depository (PTE) LTD	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Warsaw Stock Exchange	POL	National Depository for Securities	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Prague Stock Exchange	CZE	Univyc A.S.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Budapest Stock Exchange	HUN	KELER – Kozponti Elszam.ES Ertektar	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
New Zealand Stock Exchange	NLZ	Reserve Bank of New Zealand	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Jakarta Stock Exchange	IDN	Kustodian Sentral EFEK Indonesia PT	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Berlin Stock Market	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Frankfurt Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Munich Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Stuttgart Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato		Accesso indiretto

Sedi di esecuzione Fixed Income	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia di sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Mercato Telem.Obb.e Titoli di Stato (MOT)	ITA	Monte Titoli	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Merc.Tel.Obb.e Tit. Stato – Seg.Euromot	ITA	Clearstream/ Euroclear	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
TLX	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
EuroTLX	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	MTF	✓	Accesso diretto
RetLots Exchange	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	Internalizzatore sistematico	✓	Accesso diretto
RetLots PIT	ITA	Variabile per strum.ammesso alla negoz.	Internalizzatore non sistematico		Accesso diretto

Sedi di esecuzione Derivati Listed	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia di sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso
American Stock Exchange (Futures)	USA	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Chicago Board of Trade (*)	USA	n.a.	Mercato equiparato	✓	Accesso diretto
Chicago Board Options Exchange	USA	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Chicago Mercantile Exchange (*)	USA	n.a.	Mercato extra UE	✓	Accesso diretto
European Energy Exchange	DEU	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Euronext Derivatives Amsterdam	NLD	n.a.	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Euronext Derivatives BClear- Tradedata	GBR	n.a.	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Euronext Derivatives Bruxelles	BEL	n.a.	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Euronext LIFFE	GBR	n.a.	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Euronext Derivatives Parigi	FRA	n.a.	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Eurex	DEU	n.a.	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
Hong Kong Futures Exchange	HKG	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Idem	ITA	n.a.	Mercato regolamentato	✓	Accesso diretto
London Metal Exchange	GBR	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
MEFF	ESP	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Montreal Exchange	CAN	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
New York Mercantile Exchange (*)	USA	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Stockholm Stock Exchange	SWE	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Oslo Stock Exchange	OR	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Philadelphia Stock Exchange	USA	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Sydney Futures Exchange	AUS	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Shanghai Stock Exchange	CHN	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Tokio Stock Exchange	JPN	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto

I) - INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Cassa di Risparmio di Fermo fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai rischi connessi per categoria di strumenti finanziari offerti alla propria clientela. Inoltre sono indicati gli altri fattori fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Ai fini di una pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente prima di effettuare un investimenti in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del T.U.F.), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi dell'investimento. Tale informazioni sono raccolte con il supporto di un "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di **valutare l'adeguatezza** delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di patrimoniali.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di patrimoni e potrebbero non consentire di **valutare l'appropriatezza** degli strumenti finanziari, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

- **Pronti contro Termine**

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

Rischio controparte: il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.

- **Certificati di deposito(di seguito CD)**

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

I principali rischi connessi ai Certificati di deposito sono:

- **Rischio di tasso:** in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.
- **Rischio di cambio:** determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
- **Rischio di liquidità:** legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- **Rischio di controparte:** è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela del Deposito.

- **Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)**

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società). Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

- **Rischio di prezzo:** il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
- **Rischio specifico e rischio generico:** il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
- **Rischio di controparte:** per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti

dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

- **Rischio di tasso:** l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
- **Rischio di cambio:** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

- **Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)**

I titoli strutturati sono titoli di debito che combina diversi strumenti finanziari. Sono costituiti infatti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute...). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il *rendimento dovuto alla parte fissa* è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il *rendimento variabile* può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla.

Particolare categoria di obbligazioni strutturate sono le obbligazioni convertibili in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

- **Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio**

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società. Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

- **Rischio di prezzo:** il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.
- **Rischio specifico e rischio generico:** il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
- **Rischio di controparte:** per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
- **Rischio di cambio:** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

- **Quote o azioni di organismi di investimento collettivo quali Fondi comuni di investimento e SICAV**

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione).

Occorre sottolineare che gli **investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I Fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".

- **Strumenti finanziari derivati**

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

- **Prodotto finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit e Index Linked e contratti di capitalizzazione).** Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto. Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

1. polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
2. polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
1. polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'Investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.

- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- l'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

- **Linea di gestione personalizzata**

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si rimanda alla descrizione delle peculiarità degli "strumenti finanziari derivati").

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari.

2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

Gli altri fattori fonte di rischi generali

1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficile o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti

TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI

STRUMENTO FINANZIARIO	TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE (1)	TASSAZIONE REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA (1)
Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) soggette al D.Lgs. n. 239/96	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/96 con aliquota del 12,50% (2)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97
Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) NON soggette al D.Lgs. n. 239/96	Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, 1° c., D.P.R. n. 600/73 in misura del 27% (o del 12,50% se la scadenza del titolo non è inferiore a 18 mesi) (3)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97
Pronti contro termine su titoli di Stato ed obbligazioni	Proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, c. 3-bis, D.P.R. n. 600/73 in misura del 12,50% (4)	-
Azioni	Dividendi soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/73 in misura del 12,50% (5)	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97
Derivati (certificates, covered warrant, opzioni, ecc.)	-	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97
ETF	Proventi soggetti a ritenuta ex art. 10-ter, 1° c., L. n. 77/83 in misura del 12,50%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97
Titoli atipici	Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 5, 1° c., D.L. n. 512/83 in misura del 27%	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50% di cui al D.Lgs. n. 461/97

Note:

- (1) ricorrendo i presupposti soggettivi (es. persone fisiche e c.d. "nettisti") ed oggettivi (es. negoziazione del titolo) prescritti dalla normativa attualmente in vigore.
- (2) l'imposta sostitutiva si applica in misura del 27% se la scadenza del titolo è inferiore a 18 mesi.
- (3) norme particolari, relative alla misura del saggio di interesse, elevano in ogni caso al 27% la ritenuta prevista.
- (4) in alcune fattispecie è possibile l'applicazione di un'aliquota di ritenuta superiore.
- (5) particolari disposizioni si applicano a soggetti titolari di partecipazioni qualificate/redditi d'impresa ed a soggetti non residenti. L'imposta sostitutiva ex art. 27-ter si applica alle azioni depositate in Monte Titoli.

L) - INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI (art. 32)

La Banca fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai costi e oneri standard connessi ai servizi di investimento riepilogati nell'allegato prospetto delle condizioni. In caso di parti di OICR armonizzati si rimanda ai prospetti di dettaglio.

PROSPETTO DELLE CONDIZIONI E SPESE STANDARD

Informazioni su costi e oneri	Commissioni	Altre spese
Servizi e attività di investimento		
Negoziante per conto proprio	Obbligazioni emesse da Cassa di Risparmio di Fermo Pronti contro termine	Eur 6,00 per operazione Eur 16,00 per operazione
Esecuzione di ordini per conto dei clienti Ricezione e trasmissione di ordini	Bot 3 mesi 0,20 per cento minimo Eur 10,50 Bot 6 mesi 0,35 per cento minimo Eur 10,50 Bot 12 mesi 0,40 per cento minimo Eur 10,50 Obbligazioni italiane e Titoli di Stato 0,50 per cento minimo Eur 10,50 Obbligazioni estere 0,80 per cento minimo Eur 10,50 Azioni italiane 0,70 per cento minimo Eur 10,50 Azioni Estere 1,00 per cento minimo Eur 30,00 Ineseguiti e operazioni di revoca Trading on line – qualsiasi titolo 0,175 per cento minimo Eur 5,50 massimo Eur 25,00 Ineseguiti e operazioni di revoca Trading on line Spezzature obbligazioni 0,50 per cento minimo Eur 15,00	Eur 6,00 per operazione Eur 6,00 per operazione Eur 6,00 per operazione Eur 6,00 per operazione Eur 10,50 per operazione Eur 6,00 per operazione Eur 10,50 per operazione Eur 7,58 per operazione Eur 5,10 per operazione Nessuna spesa Eur 6,00 per operazione
Collocamento	Bot 3 mesi in asta 0,10 per cento Bot 6 mesi in asta 0,20 per cento Bot 12 mesi in asta 0,30 per cento Certificati di Deposito emessi dalla Banca: in Euro: spese estinzione Eur 18,00 documento di sintesi Eur 2,00 in divisa estera: comm. negoz. divisa 0,15 per cento min. Eur 6,00 spese emissione Eur 8,50 spese estinzione Eur 8,50 spese di proroga Eur 8,50 bolli Eur 14,62 documento di sintesi Eur 2,00 Obbligazioni emesse dalla Banca Nessuna spesa Altri collocamenti: Commissioni e spese previste dal collocamento	
Consulenza	Consulenza per pianificazione e composizione portafoglio di investimento: massimo Eur 3.000 annuali Consulenza su singoli strumenti finanziari: - indici e titoli azionari Italia massimo Eur 1.000 annuali - Fondi comuni e Sicav massimo Eur 400 annuali - Obbligazionario Euro massimo Eur 700 annuali - Obbligazionario in divisa estera massimo Eur 1.000 annuali - Divise estere massimo Eur 700 annuali	
Servizi accessori		
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari	L'importo massimo fra i seguenti: Obbligazioni ital. giacenze fino a € 2.500 Eur 7,00 semestrali giacenze superiori € 2.500 Eur 12,00 semestrali Titoli di Stato: giacenze fino a € 5.000 Eur 5,00 semestrali giacenze superiori € 5.000 Eur 10,00 semestrali Azioni italiane: Eur 21,00 semestrali per qualsiasi giacenza Titoli esteri: Eur 26,50 semestrali per qualsiasi giacenza	
Servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari	Eur 10,50 ad operazione	
Invio estratto conto:	Eur 2,00 per ogni invio semestrale	
Incasso cedole	0,50 per cento con un minimo di Eur 2,50 e un massimo si Eur 4,00	
Incasso dividendi	Eur 2,50 per ogni dividendo	
Rimborso titoli	Eur 2,50 per ogni titolo	
Trasferimento titoli	Spese reclamate da terzi depositari: Eur 8,00 per ogni titolo	
Rilascio certificati per Fondi/Sicav	Eur 50,00 per ogni certificato fisico	
Biglietti ammissione assemblee	Eur 25,00 per ogni assemblea	
Bolli su Estratto conto titoli	persone fisiche Eur 17,10 semestrali altri soggetti Eur 36,90 semestrali	

Commissioni di cambio per le operazioni in valuta estera: 0,50% calcolato sul cambio da applicare al controvalore in divisa dell'operazione.

Tassa sui contratti di borsa (solo per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati): Eur 0,0046481 per ogni Eur 51,65 di controvalore o frazione per le obbligazioni, Eur 0,02582 per ogni Eur 51,65 di controvalore o frazione per le azioni.

Le spese e commissioni sopra indicate sono comprensive di quelle applicate dagli intermediari negozianti a cui si rivolge la Banca, come di seguito dettagliate:

- Operazioni eseguite sulla Borsa italiana, mercato MOT: 0,01 per cento, minimo Eur 5,16
- Operazioni eseguite sulla Borsa italiana, mercato MTA: 0,05 per cento, minimo Eur 5,16
- Operazioni eseguite sulla Borsa italiana, mercato EUROMOT: 0,05 per cento per importi inferiori a Eur 100.000
0,02 per cento per importi superiori a Eur 100.000
- Operazioni eseguite tramite canale Trading on line: 0,05 per cento, minimo Eur 2,58, massimo Eur 10,00
- Operazioni eseguite sul mercato azionario austriaco: 0,20 per cento, minimo Eur 30,00
- Operazioni eseguite sul mercato azionario olandese: 0,20 per cento, minimo Eur 25,00
- Operazioni eseguite sul mercato azionario inglese: 0,20 per cento, minimo Lgs 12,00 tassa governativa su acquisti 0,50%
- Operazioni eseguite sul NASDAQ e sul NYSE: 0,20 per cento, minimo Usd 25,00
- Operazioni eseguite sugli altri mercati azionari esteri: 0,20 per cento, minimo Eur 20,00

La base di calcolo per le commissioni espresse in percentuale è il controvalore dell'operazione (prezzo per quantità), comprensivo del rateo interessi maturato nel caso di operazioni su titoli obbligazionari.

L'addebito delle spese, delle commissioni e delle ritenute fiscali maturate viene conteggiato sul controvalore totale delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari.

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

Il/I sottoscritto/i

(nome e cognome del cliente o potenziale cliente)

attesta/attestano di aver ricevuto il documento riepilogativo dell'informativa pre-contrattuale, composto di n. 22 pagine, relativa a:

- l'intermediario e i suoi servizi;
- sintesi della strategia di classificazione della clientela;
- sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse;
- trattazione dei reclami;
- disclosure generale in materia di incentivi;
- la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- strategia di esecuzione degli ordini (execution policy)
- strategia di trasmissione degli ordini (transmission policy)
- gli strumenti finanziari;
- prospetto delle condizioni e spese contenente i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi.

Prende/prendono atto, inoltre, che la presente consegna non rappresenta nessun vincolo contrattuale per i sottoscrittori e che ogni modifica del presente documento, ivi compresa la "*disclosure sugli incentivi*", verrà notificata alla clientela mediante pubblicazione di una versione aggiornata sul sito internet della Banca www.carifermo.it e resa disponibile presso le filiali della Banca.

FIRMA

(luogo)

(data)

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.
Per identificazione ed autenticità delle firme
